CAMERA DEI DEPUTATI N. 3116-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **RUSSO CARLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FANFANI)

nella seduta del 30 dicembre 1952

Approvazione ed esecuzione della Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante, firmata a Parigi il 18 aprile 1951

Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone l'approvazione della Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante, firmata a Parigi il 18 aprile 1951.

La Convenzione è stata formulata sulla base delle proposte del Comitato internazionale antidoriforico costituito a Bruxelles nel 1948 e a cui l'Italia ha dato la sua adesione nel 1949.

Scopo della Convenzione è di coordinare su di un piano internazionale la campagna contro le malattie delle piante e dei prodotti vegetali e ciò attraverso un mutuo scambio di informazioni e con l'invito agli Stati membri di prendere le misure legislative ed amministrative necessarie al raggiungimento dei fini che ci si propone di raggiungere.

L'organizzazione prevista nella Convenzione si impegna a collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e con ogni altra Organizzazione internazionale avente analoga attività.

Dato lo scopo a cui mira la Convenzione e la assoluta necessità di coordinare su di un piano internazionale l'attività per la protezione delle piante, la Commissione propone alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

RUSSO CARLO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvata la Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante firmata a Parigi il 18 aprile 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, previsto in lire 1.800.000, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1952-53.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.

ART. 3.

Identico.